

(N. 531)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**

(VILLABRUNA)

NELLA SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1954

Modifica alle tasse sui contratti di Borsa.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono apportate modifiche alle tasse sui contratti di Borsa di cui alla tabella allegata al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, attualmente in vigore.

La misura ed i criteri di applicazione delle tasse anzidette, secondo il coordinamento effettuato con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, furono variati con le disposizioni dell'allegato H al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, che, nell'arrotondare le aliquote originarie, ebbero anche a graduarle rispetto al valore delle contrattazioni di importo superiore alle lire 100.000.

In prosieguo di tempo l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio

1945, n. 301, nel mantenere fermo tale sistema, provvide ad aumentare le aliquote in conformità della tabella annessa, lasciando immutate quelle per i contratti di riporto, che l'articolo 14 del regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 738, aveva assoggettati, senza distinzione di durata, all'imposta surrogatoria sulle anticipazioni, anche per le relative proroghe e rinnovazioni.

L'articolo 11 del vigente regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, ha, infine, abrogata quest'ultima disposizione con il conseguente ritorno all'applicazione dell'imposta sulle anticipazioni per i soli contratti di riporto di durata eccedente quella normale, — ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto 30 dicembre

1923, n. 3278, relativo alle tasse sui contratti di Borsa, e dell'articolo 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, sulle imposte in surrogazione -, ed ha introdotta una nuova tabella delle tasse sui contratti di Borsa, che ne ha semplificato l'applicazione con lo stabilire delle aliquote costanti in ragione di ogni 100.000 lire, o frazione di 100.000, dell'importo del contratto.

Quanto alla durata massima dei contratti, va, altresì rilevato che la predetta nuova tabella l'ha elevata dai 40 giorni, originariamente previsti dall'articolo 50 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, a 45 giorni, come può risultare dalla data fissata dal calendario annuale di Borsa per le relative liquidazioni mensili.

Da tempo, però, le Associazioni di categoria hanno avuto occasione di rappresentare che, attese le nuove esigenze tecniche impostesi nelle contrattazioni delle Borse-Valori, anche il termine di 45 giorni è largamente superato.

Il mercato a termine, sia per quanto riguarda le operazioni a fermo che quelle a premio, ha assunto, infatti, un'ampiezza che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, sulle tasse sui contratti di Borsa, non poteva prevedere, giacchè oggi si tratta per fine febbraio fin dai primi di gennaio e vengono trattati premi per fine marzo fin dalla fine del dicembre precedente.

Anche nel periodo successivo al decreto del 1923 il mercato a termine per prossimo e quello dei premi era stato contenuto in una ampiezza limitatissima, trattandosi per prossimo soltanto negli ultimi giorni del mese borsistico e concludendosi premi solo per il mese successivo, ma l'attuale pratica degli affari ha portato a concludere operazioni a termine e di riporto per un periodo ben più lungo dei 45 giorni.

Di qui la richiesta delle Associazioni di categoria, intesa ad ottenere un provvedimento che consenta la corresponsione della tassa anche per i contratti che superano la durata anzidetta, nel concetto che, in questi casi, le operazioni in parola, nonostante il preciso disposto della legge, restano sostanzialmente diverse dalle anticipazioni cui sono assimilate. Ed, invero, l'anticipazione presup-

pone la contestuale consegna dei titoli e dei denari, il che non si verifica nei contratti di Borsa a termine ed a premio, trattandosi di obbligazioni di genere e non di specie; senza dire poi, che per questi ultimi, il contratto può essere eseguito alla scadenza soltanto con il pagamento del premio.

La soluzione del problema va, pertanto, affrontata ed è oggi resa indilazionabile dalla imminente riapertura delle Borse-Merci, le quali per la particolarità delle contrattazioni che si vogliono riattivare nell'interesse della economia nazionale, presuppongono la possibilità di addivenire alla stipulazione, sin dall'inizio, di contratti validi per scadenze che, specie per determinate categorie di prodotti maggiormente trattati, quali, ad esempio, il grano, possono arrivare sino ai sei mesi di durata.

Anche sotto tale riflesso, le attuali norme che disciplinano la materia con riguardo alla corresponsione delle tasse sui contratti di Borsa si presentano superate dalle esigenze del mercato, sicchè, in considerazione di quanto si è innanzi rappresentato, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge con il quale viene consentito anche per i contratti della durata superiore ai 45 giorni, ma non ai 135 per i contratti a termine e di riporto sui titoli e valori ed ai 180 per i contratti a termine su merci e derrate, la corresponsione della tassa, in luogo dell'imposta sulle anticipazioni.

La diversità sostanziale, nel suo contenuto economico ed in quello dello svolgimento tecnico, tra il mercato a termine su titoli e valori e quello su merci e derrate, ha consigliato di adottare, sia pure seguendo una linea strutturale uniforme e parallela, criteri d'imposizione distinti. A tale fine, quindi, sono state predisposte le tabelle *A* e *B* allo schema di legge che prevedono, la prima le tasse dovute per le contrattazioni su titoli e valori e la seconda le tasse dovute per le contrattazioni su merci e derrate.

Con tale sistema, la tassazione, nell'uniformarsi ai vari gruppi tipici dei contratti di Borsa in genere, mantiene inalterato, nella stessa proporzione, il divario attualmente esistente fra la tassa e l'imposta sulle anticipazioni, che si renderebbe altrimenti dovuta in

conformità delle disposizioni innanzi cennate, ma che viene, tuttavia, conservata per i contratti a termine e di riporto eccedenti la durata di 135 e 180 giorni, a seconda che trattasi di titoli e valori o di merci e derrate, allo scopo di evitare che, — nonostante le rilevate diversità giuridiche sostanziali —, possano comunque concretarsi operazioni di anticipazione contro deposito o pegno di titoli mediante contratti a termine o di riporto, ai quali il predisposto schema di disegno di legge, e sino alla maggior durata di 180 giorni, assicura un regime di tributario ancora più favorevole di quello attuale.

In sede di formazione della tabella allegato *A*, relativa ai contratti di Borsa su titoli e valori, è sembrato opportuno esaminare un'altra questione che, seppure d'importanza marginale, era stata ripetutamente sottoposta all'esame della Amministrazione finanziaria, quella, cioè, relativa al trattamento da farsi ai contratti a termine conclusi direttamente tra i banchieri ed i privati, contratti che, se conclusi per contanti, sono soggetti oggi ad una aliquota di tassa leggermente inferiore a quella prevista per le altre forme di contrattazione pure a contanti.

L'attuale trattamento di favore che risale alla legge del 1913, trae evidentemente motivo dalla opportunità di favorire la contrattazione di sportello relativa soprattutto alla compravendita per contanti di titoli dello Stato da parte della clientela media, ma tale circostanza non appare oggi, di fronte al mutato andamento del mercato dei valori ed all'espandersi della contrattazione a termine, soprattutto quella cosiddetta di fine corrente e di fine prossimo, di per sé sufficiente ad ostacolare la estensione dello speciale trattamento fiscale attuale a tutte le contrattazioni

direttamente concluse tra banchieri e privati senza discriminazione alcuna tra contratti a contanti e contratti a termine.

Ed appunto in tale ordine di considerazioni con la nuova tabella allegato *A* viene proposta l'estensione del trattamento ora in atto per le contrattazioni a contanti direttamente concluse tra banchieri e privati anche alla contrattazione a termine, con una equa, non occorre dirlo, gradualità di aliquote riferite all'entità economica dei contratti.

L'articolo 1 del predisposto schema di legge propone di portare la durata dei contratti a termine e di riporto su titoli e valori fino ad un massimo di 135 giorni e quella relativa ai contratti a termine su merci e derrate fino ad un massimo di 180 giorni, al fine precipuo, come è stato precedentemente illustrato, di far sì che i medesimi restino nella sfera di applicazione della tassa senza che, nei limiti di tempo predetti, possa interferire l'applicazione dell'imposta sulle anticipazioni.

L'articolo 2 propone di determinare le nuove tasse sui contratti di Borsa su titoli e valori nonchè su merci e derrate in conformità delle tariffe, distintamente predisposte, raccolte nelle due tabelle allegato *A* e *B* allo schema.

Al fine poi, di far sì che la materia relativa all'imposizione che investe le contrattazioni di Borsa trovi una disciplina unitaria attraverso la formulazione di un testo di legge aggiornato e completo, l'articolo 4 propone di autorizzare il Governo a provvedere per il coordinamento della legislazione vigente in materia, nonchè alla eventuale integrazione della stessa ai fini di una più razionale e perequata applicazione del tributo; coordinamento da attuarsi nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge che contiene l'autorizzazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La normale durata dei contratti di Borsa a termine e dei contratti di riporto è portata da 45 giorni ad un massimo di 135 giorni per i contratti a termine e di riporto su titoli e valori e ad un massimo di 180 giorni per i contratti a termine su merci e derrate.

Art. 2.

La tabella delle tasse sui contratti di Borsa annessa al regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 420, è sostituita dalle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge.

Art. 3.

Per la riscossione delle tasse sui contratti di Borsa dovute a norma delle tabelle allegate *A* e *B* alla presente legge saranno istituiti con decreto presidenziale i valori bollati ulteriormente occorrenti.

Sino a quando non saranno istituiti tali valori bollati il pagamento delle tasse dovute dovrà effettuarsi integrando quelli esistenti con l'apposizione sui medesimi delle occorrenti marche per tassa sui contratti di Borsa da annullarsi a cura delle parti contraenti mediante la scritturazione della firma di una di esse e della data del contratto.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni complementari ed integrative per rendere la riscossione del tributo più semplice ed efficiente e ad apportare alle norme tributarie vigenti in materia le modifiche ed aggiunte necessarie per coordinarle con la presente legge e con le emanande suddette disposizioni.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua applicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI	SPECIE DEL CONTRATTO								Annotazioni
	Contratti a termine la cui durata non ecceda		Contratti di riporto la cui durata non ecceda		Contratti a termine la cui durata non ecceda		Contratti di riporto la cui durata non ecceda		
	45 giorni	90 giorni	45 giorni	135 giorni	45 giorni	90 giorni	45 giorni	135 giorni	
	Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000		Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000		Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000		Per ogni L. 100.000 o frazione di L. 100.000		
a) conclusi direttamente fra i contraenti L.	8	20	40	60	15	30	45	45	Per i contratti a contanti di cui alle lettere a) b) e d) aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.
b) conclusi fra i banchieri ed i privati	6	18	36	54	12	24	36	36	
c) conclusi fra agenti di cambio »	1	2	4	6	2	4	6	6	
d) conclusi con l'intervento di agenti di cambio o di banche iscritte nell'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607. »	5	15	30	45	8	16	24	24	

Visto: IL MINISTRO PER LE FINANZE.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE

SPECIFICAZIONE DEI CONTRAENTI	SPECIE DEL CONTRATTO														
	A CONTANTI				A TERMINE										
	di durata non eccedente i 60 giorni		di durata non eccedente i 120 giorni		di durata non eccedente i 180 giorni		di durata non eccedente i 180 giorni		di durata non eccedente i 180 giorni		di durata non eccedente i 180 giorni				
fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni	fino a 2 milioni	fino a 4 milioni	fino a 6 milioni	oltre 6 milioni
a) direttamente tra le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale (agenti di Borsa).	20	40	60	120	60	120	180	300	120	240	360	180	240	360	600
b) direttamente tra i contraenti ammessi a negoziare alle grida.	40	80	120	240	120	240	360	600	240	480	720	1200	360	720	1080
c) tramite o con l'intervento delle persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale o delle persone ammesse a negoziare alle grida.	60	120	180	360	180	360	540	900	360	720	1080	1800	540	1080	1620

Visto: IL MINISTRO PER LE FINANZE.